

Perugia, 3 marzo 2011

Oggetto: Vertenza CIPUR / Prof. LUCIANI.

Con riferimento alla questione in oggetto, è opportuno anzitutto precisare che la notizia pubblicata su un sito Web relativa ad una "riammissione" del prof. Luciani al CIPUR a seguito della sentenza n. 109/2011 del Tribunale di Perugia è destituita da ogni fondamento.

Nel prendere atto della succitata sentenza, conviene evidenziare che:

- l'attore (Prof. Luciani) era carente d'interesse ad agire in relazione alla prima pronuncia di estromissione (annullata dal Collegio dei Probiviri);
- rimarca, a questo proposito, il Giudice che la pronuncia del Collegio non riguardava in alcun modo il merito del provvedimento, bensì soltanto ragioni procedurali;
- conseguentemente, è stata ritenuta in sé legittima la reiterazione della procedura (disciplinare) siccome attinente i soli aspetti procedimentali censurati dal Collegio;
- relativamente alle modifiche apportate alle norme statutarie (attinenti i casi di esclusione) osserva il Tribunale che quelle di cui alla lettera "c" art.4 apparirebbero idonee a configurare una fattispecie nuova esondante dall'ipotesi di mera interpretazione delle norme pregresse ... e, tuttavia, lo stesso Giudice esclude che il proprio esame possa spingersi (nell'indagine delle manifestazioni dell'organo di un'Associazione non riconosciuta) fino al punto di sindacarne la volontà intesa a qualificare la modifica stessa come semplice interpretazione estensiva, piuttosto che come nuova fattispecie;
- il Tribunale di Perugia ha ritenuto, invece, illegittime le modifiche apportate ai poteri del Collegio dei Probiviri e del Presidente, in quanto configgenti rispetto ai poteri attribuiti originariamente dallo Statuto (ed ha osservato, pertanto, che queste modifiche avrebbero richiesto l'approvazione da parte dell'Assemblea) (*fatto in realtà intervenuto il*);
- il Giudice ha, coerentemente, considerato nulli i provvedimenti successivamente assunti dal Presidente in forza dei nuovi poteri che gli erano stati attribuiti e, segnatamente, del provvedimento in data 03/06/05;
- sono state, infine, rigettate le domande risarcitorie formulate dal Prof. Luciani nei confronti del CIPUR e del Prof. Manzini.

Tutto ciò premesso, pertanto, può osservarsi

- che, in forza della testuale applicazione della sentenza in commento, "la reiterazione della procedura di esclusione, ... non va, di per sé, considerata illegittima" (pag.6, Sentenza) in quanto "la decisione del 12/11/2004 del Collegio dei Probiviri non ha toccato i motivi di esclusione";
- che, pertanto, ferma la nullità del provvedimento 03/06/05 pronunciato dal Presidente, nihil obstat alla ripetizione della procedura "in parte qua" (ossia limitatamente alla parte annullata dal Collegio dei Probiviri);

- che, sempre in ottemperanza alla Sentenza, deve ritenersi il Prof. Luciani come socio ad ogni effetto del CIPUR ... fino alla data del suo collocamento a riposo.

Come d'altra parte è noto, il CIPUR consente anche agli aderenti già collocati in quiescenza di richiedere l'iscrizione nel particolare ruolo di "pensionati"; ma il Prof. Luciani, che mai ha formulato domanda in tal senso, deve ritenersi cessato dalla sua qualità di socio a far tempo dal suo collocamento a riposo.

D'altra parte non può che evidenziarsi, infine, l'obiettivo singolarità dell'effettuazione a suo tempo di una eventuale richiesta di iscrizione al CIPUR come pensionato da parte del Presidente di altra Associazione Sindacale.

Tanto per doveroso chiarimento

Prof. Vittorio Mangione